

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**61. 9.** (ex 58. 29). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**61. 10.** (ex 58. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi.*

**61. 11.** (ex 58. 27). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**61. 12** (ex 58. 28). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: giorni di degenza aggiungere le seguenti: elevabili a novanta per particolari patologie individuate da un apposito decreto del Ministro della sanità.*

**\*61. 13** (ex 58. 15). Lucchese, Liotta, Folini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: giorni di degenza, aggiungere le seguenti: elevabili a novanta per particolari patologie individuate da un apposito decreto del Ministero della sanità.*

**\*61. 14.** (ex 58. 17). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccino, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 1 per cento.*

**61. 15.** (ex 58. 22). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**61. 16.** (ex 58. 23). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

**61. 17** (ex 58. 24). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.*

**61. 18.** (ex 58. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si applica solo se nel territorio della Azienda sanitaria locale viene assicurata la presenza di hospices, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1999, n. 39, e/o di un'adeguata organizzazione di assistenza domiciliare integrata.*

**61. 19.** (ex 58. 9). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I ricoveri presso le R.S.A. sono totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 3, 5 e 6.**

**61. 31** (ex 58. 7). Saia, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il ricovero gratuito presso le R.S.A., nei primi 60 giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano le condizioni, anche se l'assistito non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale.

**61. 20.** (ex 58. 8). Saia, Maura Cossutta, Galletti, Caccavari, Giacco.

*(Approvato).*

*Sopprimere il comma 2.*

**\*61. 21.** (ex \* 58. 12). Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 61. 22.** (ex \* 58. 21). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 2, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**61. 23.** (ex 58. 4). Cuccu, Massidda, Divella, Burani Procaccini.

*Al comma 2, sostituire le parole 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.*

**61. 24.** (ex 58. 2). Massidda, Guidi, Stagno D'Alcontres, Divella.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: L'individuazione delle cartelle e delle schede dovrà essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.*

**61. 25.** (ex 58. 18). Marzano.

*(Approvato).*

*Sopprimere il comma 3.*

**61. 26.** (ex 58. 13). Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 5, 6, 7, 11, 12e 6**

**61. 27.** (ex 58. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, sostituire la parola: applicano con le seguenti: possono applicare.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**61. 28.** (ex 58. 19). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 3, dopo la parola applicano, aggiungere le seguenti: ,previo accertamento delle cause e delle responsabilità,*

**61. 29.** (ex 58. 6). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Al comma 3, dopo le parole ricoveri inappropriati superiori aggiungere le seguenti: del 30 per cento.*

**61. 30.** (ex 58. 3). Cuccu, Guidi, Massidda.

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:*

ART. 61-bis. (Incentivi fiscali per la ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze). — 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

*i-bis)* le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 10 milioni di lire, a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze;

2. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a lire 500 milioni, fatte a favore di istituti, enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono, direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze.

3. Gli istituti, gli enti e le associazioni di cui ai commi 1 e 2 devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB.

4. Le agevolazioni per la ricerca scientifica di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere erogate anche a favore delle imprese farmaceutiche ed istituti di ricerca con propria personalità giuridica. In tale ambito la misura delle agevolazioni è commisurata al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, senza limiti di spesa, ove la ricerca sia indirizzata ai settori oncologico, genomico e delle neuroscienze. Gli istituti di ricerca soggiacciono alle disposizioni del comma 3.

5. I medesimi soggetti di cui al comma 4 possono usufruire degli strumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*) e *g*) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sulla base della certificazione di bilancio degli ultimi tre anni, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991,

n. 317. Gli interventi di cui ai presente comma sono destinati al finanziamento di piani di ricerca e sviluppo nel campo farmacologico che necessitano di nuove tecnologie o riguardanti ricerche relative a settori di grande rilevanza terapeutica, nonché al finanziamento di programmi e di piani attuati da consorzi tra piccole e medie imprese del settore farmaceutico.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 300.000;

2002: — 200.000;

2003: — 150.000.

**61. 02.** (*ex* 58. 0. 2.) Monaco, Testa.

**(A.C. 7328-bis — sezione 13)**

**ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 62.**

*(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).*

1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 62.**

*(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti).*

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.**

**62. 1.** (*ex* 59. 4., 59. 5 e 59. 11) Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Gramazio, Conti, Alboni, Porcu, Delmastro Delle Vedove.

*Sopprimerlo.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 3.**

**62. 2.** (ex 59. 9). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sopprimerlo*

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Padania n. 3.**

**62. 3.** (ex 59. 8). Giancarlo Giorgetti, Gatti, Faustinelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle certe di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e Bolzano è attribuito alle rispettive province.

3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-*bis* della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La disposizione si applica a partire dal 2001 in 3 anni.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 9.000;

2002: — 18.000;

2003: — 27.000.

**62. 4.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 59. 10). Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

**(Approvato).**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'aliquota del 10,5 per cento relativa al contributo sanitario sui premi responsabilità civile, stabilita dall'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2001 viene ridotta al 9,50 per cento. Dalla medesima data tale contributo non è deducibile agli effetti dell'IRPEF.

**62. 5.** (ex 59. 13 e 60. 9). Lembo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riguardante il contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il contributo di cui al comma precedente non è deducibile agli effetti dell'imposta sui redditi. L'aliquota del 10,5 per cento stabilita nel comma 1, viene ridotta, dal 1° gennaio 2001, al 9 per cento. ».

**62. 6.** (ex 59. 12). Michielon, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 7328-bis — sezione 14)**

**ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 63.

*(Sperimentazioni gestionali).*

1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato, di società di capitale ed enti ef-

fettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché quello disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenza, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti né comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 63.

*(Sperimentazioni gestionali).*

*Sopprimerlo.*

\* **63. 1.** (ex \* 60. 7). Malavenda.

*Sopprimerlo.*

\* **63. 2.** (ex \* 60. 6). Maura Cossutta, Saia.

*Sopprimerlo.*

\* **63. 3.** (ex \* 60. 8). Giannotti, Bolognesi

*Sopprimerlo.*

\* **63. 4.** (ex \* 60. 10). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**63. 5.** (ex \* 60. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole: di fondazioni di diritto privato, di società di capitale ed enti con le seguenti: di enti pubblici e di enti e organizzazioni rientranti nella disciplina di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.*

**63. 7.** (ex 60. 4). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 1, sostituire le parole: società di capitale ed enti con le seguenti: enti pubblici ivi compresi quelli disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni.*

**63. 6.** (Testo così modificato nel corso della seduta). (ex 60. 2). Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi, Valpiana.

**(Approvato).**

*Al comma 1, sostituire le parole: di società di capitale con le seguenti: di ONLUS.*

**63. 8.** (ex 60. 5). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 15)**

#### ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 64.

*(Interventi vari di interesse sanitario).*

1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un consorzio tra enti di ricerca, identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al consorzio è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Per l'attività del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di spe-

cifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.

4. È istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.

6. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di « *lingua blu* » sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

7. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico - farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, provvede ad emanare, entro il 30 giugno 2001, un decreto interministeriale che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli

obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

8. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera *i*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il primo e l'ultimo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39.

9. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 7, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

10. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 64.

*(Interventi vari di interesse sanitario).*

*Sopprimerlo.*

**64. 8.** (ex \* 61. 50). Possa, Alessandro Rubino, Conte.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*64. 20.** (ex \*61. 55 e \*61. 15) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Cè, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*64. 28** (ex \*61. 7) Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Per la costituzione del Consorzio per le neuroscienze, ai sensi all'articolo 8 del decreto legislativo del 29 settembre 1999, n. 381, sono stanziati lire 2 miliardi per l'anno 2001, 5 miliardi per l'anno 2002 e 10 miliardi per l'anno 2003. Al Consorzio partecipano, su loro richiesta, università, consorzi interuniversitari, consorzi costituiti da soggetti pubblici e privati, Fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca nel settore delle neuroscienze. Per la costituzione del Consorzio il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, definiscono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Consorzio medesimo, avvalendosi della Commissione Nazionale sulle neuroscienze istituita con decreto ministeriale del 6 aprile 2000. »,

*Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 2.000;

2002: — 5.000;

2003: — 10.000.

**64. 11.** (ex 61. 43). Monaco, Rogna Massero di Costigliole.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Lo stanziamento è utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità previste dall'articolo 15-septies

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1° aprile 1999, n. 91, sono soppresse le parole: « di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento. »

**64. 42.** Governo.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 3.*

**64. 22.** (ex 61. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, del potenziamento di coordinamento nazionale della rete trapianti, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001, da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**\*64. 6** (ex \* 61. 47). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, del potenziamento di coordinamento nazionale della rete trapianti per

l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001, da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

**\*64. 15.** (ex \* 61. 39). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 3, dopo le parole: formazione continua aggiungere le seguenti: del potenziamento di coordinamento nazionale della rete trapianti.*

**64. 7.** (ex 61. 49). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccino, Divella, Guidi, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e privati.*

**64. 13.** (ex 61. 8). Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per la realizzazione di strutture tipo *hospice* per il potenziamento dell'assistenza ai malati terminali è autorizzata la spesa di lire 84 miliardi nel triennio 2001-2003.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 28.000;

2002: — 28.000;

2003: — 28.000.

**64. 3.** (ex 61. 12). Bielli, Vignali, Fumagalli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Per la distribuzione gratuita di farmaci retrovirali della HAART destinati a tutti i pazienti, compresi i detenuti, in AIDS e HIV positivi è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi nel triennio 2001-2003;

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

**64. 25.** (ex 61. 11). Bielli, Vignali, Marco Fumagalli.

*Sopprimere il comma 4.*

**64. 23.** (ex 61. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Al comma 4, dopo le parole: anni 2001, 2002, 2003 aggiungere le parole: da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

**\* 64. 4.** (ex \*61. 48). Alessandro Rubino, Possa, Conte.

*Al comma 4, dopo le parole: anni 2001, 2002, 2003 aggiungere le parole: da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*

**\* 64. 16.** (ex \* 61. 40). Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Tassone, Grillo.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: sentite le competenti commissioni parlamentari.*

**64. 5** (ex 61. 6). Cuccu, Baiamonte, Guidi, Divella, Massidda.

**(Approvato)**

*Al comma 4, in fine aggiungere le seguenti parole: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**64. 24.** (ex 61. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è costituito un fondo dell'ammontare di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali viene gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla Terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero della sanità apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 5.000 milioni;

2002: - 5.000 milioni;

2003: - 5.000 milioni.

**64. 17.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 61. 21). Giacalone, Fioroni, Bindi, Jervolino Russo, Galletti, Massidda, Gramazio, Bergamo, Teresio Delfino.

**(Approvato).**

*Sopprimere il comma 5.*

**64. 9.** Cè, Dalla Rosa.

*Sopprimere il comma 8.*

**64. 26.** (ex 61. 34). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimere il comma 9.*

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**64. 27.** (ex 61. 35). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al fine di promuovere la qualità di prodotti e servizi nelle piccole e medie imprese (PMI), il Governo è autorizzato ad erogare 30 miliardi nel 2001 all'ISPESL per attuare un sistema informativo di rete, ricollegabile anche a quello della Agenzia europea per la Sicurezza di Bilbao, al fine di migliorare tecnologicamente ed organizzativamente la sicurezza sul lavoro e la qualità dei servizi e prodotti nelle P.M.I., e promuovendo, anche una collaborazione con le Regioni e l'INAIL, progetti di formazione per i quadri aziendali e per i rappresentanti dei lavoratori, e supportando anche in termini formativi e tecnici i comitati paritetici di cui all'articolo 20 del decreto-legislativo 626.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:*

2001: - 3 miliardi.

**64. 18.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex 61. 18). Giacalone, Fioroni, Scantamburlo, Polenta.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* I benefici dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche al personale in servizio presso il coesistente Ufficio Centrale del Bilancio e al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro. Agli oneri

connessi dalla presente disposizione si fa fronte per il personale dell'Ufficio Centrale del Bilancio con le disponibilità previste dal citato articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, di rispettiva pertinenza, a valersi dall'esercizio 2000.

**64. 19.** (ex 61. 28). Fioroni, Giacalone, Scantamburlo, Polenta.

*(Approvato)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Al Ministero della sanità è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi. La predetta somma è attribuita al Ministero della sanità con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:

a) indagini dell'Istituto superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa alla presenza simultanea di residui di due o più sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 18 anni;

d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere precedenti del presente comma, quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio«.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 30.

**64. 14.** (ex 61. 41). (Testo così modificato nel corso della seduta). Procacci, Galletti, Scalia, Trabattoni, Valpiana.

*(Approvato)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta è prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività libero-professionale *extra moenia*.

**64. 43.** Governo.

*(Approvato)*

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis. (Trattamento fiscale delle Unità Sanitarie Locali e delle aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale). —

1. Al primo comma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)», dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti parole: «e le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale».

2. Al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)», sono soppresse le seguenti parole: comprese le unità sanitarie locali.

3. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: università ed enti di ricerca, sono inserite le seguenti parole: comprese le unità sanitarie locali.

4. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente alla benzina e al G.P.L. consumati per l'azionamento delle ambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunte le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

5. Il gas metano impiegato nelle unità sanitarie locali e nelle agenzie ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è assoggettato alla medesima imposizione ed aliquota per gli usi industriali, come da Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6. Alla tabella A parte 3a del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972 n. 633, al punto 127 duodecies, dopo le parole: «gli edifici di edilizia residenziale pubblica», sono inserite le seguenti: «gli edifici di proprietà delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**64. 01.** (ex 61. 0. 7) Alessandro Rubino, Possa, Conte.

(A.C. 7328-bis - sezione 16)

ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 65.

(Potenziamento delle strutture  
di radioterapia).

1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal suddetto articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 65 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 65.

(Potenziamento delle strutture  
di radioterapia).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico - CIRM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività svolta, è autorizzata la

concessione al CIRM medesimo di un contributo di lire 360 milioni l'anno a partire dal 2001.

*Conseguentemente, all'articolo 80, alla Tabella A, alla voce: Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 360;

2002: — 360;

2003: — 360.

**65. 1.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Cento.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

ART. 65-bis. — 1. Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), il fondo alla stessa destinato è finanziato per gli anni 2001 e 2002 di ulteriori 10 miliardi per ciascun anno.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6**

**65. 01.** Cè, Dalla Rosa.

**(A.C. 7328-bis — sezione 17)**

ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 66.

*(Sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con

decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.

SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI  
AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTO

ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 66. 01 DEL GOVERNO

*Sostituire le parole: « Ministero sanità », con le seguenti: « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».*

**0. 66. 01. 1.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI  
AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 66.

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

ART. 66-bis.

La dotazione finanziaria del Fondo Sanitario Nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 è incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della lingua blu negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.

*Conseguente in Tabella A, voce Ministero della sanità, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 25 miliardi.

**66. 01.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:*

**ART. 66-bis.**

1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 20 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 20 miliardi all'anno per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 200 miliardi.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 20 miliardi;

2003: — 40 miliardi.

**66. 02. Governo.**

**(Approvato)**

**(A.C. 7328-bis — sezione 18)**

**ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 57.**

*(Eliminazione progressiva  
dei ticket sanitari).*

1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi articoli 58, 59, 60 e 61.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente con il Documento di programmazione economico — finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono destinati con la successiva legge finanziaria alla riduzione delle quote di partecipazione.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 57.**

*(Eliminazione progressiva  
dei ticket sanitari).*

*Sopprimerlo.*

**57. 10. (ex 53. 11).** Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 57. (Abrogazione del sanitometro).** Sono abrogate le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 recante disposizioni per la ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime

delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**57. 1.** (ex 53. 6). Conti, Gramazio, Porcu.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 53. — 1. A partire dal 1° gennaio 2001, le quote di partecipazione dei cittadini alle spese per prestazioni sanitarie di carattere medico, diagnostico, terapeutico, ospedaliero, farmaceutico e - ove presente - di pronto soccorso, sono abolite.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**57. 8.** (ex 53.1) Bertinotti, Bonato, Giordano, De Cesaris, Valpiana.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
57. 20 DEL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: , al costo delle prestazioni farmaceutiche, sopprimere fino al termine del capoverso.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**0. 57. 20. 15.** Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

*Modificare il capoverso 2-bis come segue:*

A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

*Conseguentemente il comma 2-ter è abolito.*

**Seguono compensazioni del gruppo di A.N.**

**0. 57. 20. 1.** Selva, Bono, Carlesi.

*Al comma 2-bis, sostituire da: 2002, fino a: 2003, con: 2001.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 2-ter.*

**0. 57. 20. 18.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 2-bis, sostituire: 2002, con: 2001.*

*Conseguentemente allo stesso comma sostituire: 2003 con 2002.*

**Compensazioni gruppo della LNP.**

**0. 57. 20. 17.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1° gennaio 2002, con le seguenti: 1° gennaio 2001.*

**0. 57. 20. 2.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2-bis, sostituire: lire 23.000, con: lire 20.000.*

**0. 57. 20. 3.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 1° gennaio 2003, con le seguenti: 1° gennaio 2001.*

**0. 57. 20. 4.** Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole da: Le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, e di laboratorio.*

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia.**

**0. 57. 20. 12.** Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte.

*Al comma 2-ter, sopprimere le parole: seguenti, e da: a) mammografia, fino al termine del comma.*

**0. 57. 20. 7.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, sostituire le parole da: le seguenti prestazioni, fino alla fine del comma con le seguenti: le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori.*

**0. 57. 20. 19.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al comma 2-ter, sopprimere le parole: seguenti, e dopo le parole: colon-retto, inserire le parole: individuate con decreto del Ministero della sanità.*

*Conseguentemente, sopprimere da a) mammografia fino al termine del comma.*

**0. 57. 20. 8.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, dopo le parole: dell'apparato genitale femminile inserire: , del carcinoma della mammella e.*

**0. 57. 20. 5.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, dopo il punto c) aggiungere: sono altresì escluse dalla partecipazione al costo: le visite specialistiche, gli esami ecografici e istologici e le procedure agobiottiche e resettive effettuate in regime ambulatoriale, ad integrazione delle prestazioni di cui ai punti a), b) e c).*

**0. 57. 20. 9.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Al comma 2-ter, al termine del punto c), aggiungere: Nell'espressione colonscopia s'intendono ricomprese eventuali procedure biottiche e resettive con comuni esami istologici.*

**0. 57. 20. 6.** Di Capua, Veltri, Paissan.

*Sopprimere i commi 2-quinquies, 2-sexies, 2-opties.*

**Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.**

**0. 57. 20. 14.** Massidda, Cuccu, Divella, Baiamonte, Vito.

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

*Conseguentemente al comma 2-sexies sostituire le parole: 3, 5, del 3,45 e del 2,9 con le seguenti: 4,8, del 5,75 e del 5,4.*

**0. 57. 20. 20.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

**Seguono compensazioni del gruppo di A.N.**

**0. 57. 20. 10.** Bono, Carlesi.

*Il comma 2-septies è soppresso.*

**0. 57. 20. 21** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Al capoverso 2-septies sopprimere le parole da: Qualora tale andamento fino alle parole: normativa riferita.*

**Seguono compensazioni del gruppo di A.N.**

**0. 57. 20. 11.** Carlesi, Bono, Selva.

*Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 fino a: intermediari finanziari con copertura Lega Nord.*

**0. 57. 20. 22** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

*Sostituire il comma 1 della copertura finanziaria: 1. La società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994 fino alla fine con copertura Lega Nord.*

**0. 57. 20. 16** Cè, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

## ART. 57.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 58, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a)* e *b)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 17.

*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

*2-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 e secondo le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerose del colon-retto:

*a)* mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

*b)* esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

*c)* colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a

45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministero della sanità.

*2-quater.* Le risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

*2-quinquies.* Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

*2-sexies.* Per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 dal vigente DEPEF sono rideterminate rispettivamente nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

*2-septies.* A partire dal 30 marzo 2002 sulla base dei risultati del monitoraggio viene verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti al comma 5, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 56, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro 30 giorni, adotta, entro e non oltre i successivi 30 giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

*2-octies.* Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a lire 570 miliardi per l'anno 2002, a lire 1.016 miliardi per l'anno 2003 e a lire 1.806 mi-